

Sentenza del 28 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Angelica Castellani

E' da escludersi l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di *leasing* immobiliare, laddove il testo negoziale contenga tutte le specifiche condizioni economiche praticate al rapporto, tra cui, in particolare: il valore di realizzazione del compendio immobiliare oggetto di *leasing*, la durata del rapporto, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero, la periodicità, la decorrenza e l'ammontare dei canoni, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno di attualizzazione e le singole spese.

L'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, in attuazione della delega conferitale dal legislatore del t.u.b., prevede che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento"; pertanto, ricorrendo tali presupposti, è da escludersi l'anatocismo in caso di

applicazione dell'interesse moratorio ad una rata già comprensiva di interessi e altri oneri.

La pretesa di conseguire, per il tramite della declaratoria di nullità del saggio dell'interesse moratorio, l'accertamento della gratuità dell'intero rapporto è infondata, posto che, in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, l'effetto invalidante di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. rimarrebbe circoscritto a detto onere e non potrebbe estendersi alla pattuizione relativa all'interesse corrispettivo.

Principi espressi all'esito del giudizio promosso dal concedente al fine di ottenere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.

[Sent. 28.01.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

**Sentenza del 27 gennaio 2021
– Presidente: Dott. Donato
Pianta – Consigliere**

relatore: Dott.ssa Vittoria Gabriele

La
responsabilità solidale delle società derivate da scissione
rispetto ai debiti
della società scissa, prevista dall'art. 2506 *quater*, ultimo
comma, cod.
civ., presuppone la prova, da parte del creditore, che i
crediti vantati si
siano effettivamente originati in un periodo antecedente
all'atto della
scissione.

*Principio espresso all'esito del giudizio di appello promosso
dalla società derivata da scissione societaria, la quale
impugnava la sentenza
di primo grado che l'aveva condannata al pagamento dei debiti
contratti dalla
società scissa, ai sensi dell'art. 2506 quater,
ultimo comma, cod. civ.*

[Sent. 27.01.2021Download](#)

(Massima a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180 – Giudice designato:

Dott. Davide Scaffidi

Il TAEG – in via generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore – è divenuto di obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore sintetico di costo – ISC) per effetto della Circolare 29 luglio 2009, ma in nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti di locazione finanziaria: l'estensione è infatti dettata per *“i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio”*, laddove il riferimento agli *“altri finanziamenti”* non può intendersi comprensivo del *leasing* finanziario.

Dalla difformità tra tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma potrebbe, se del caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore allegghi e provi, ad esempio, che qualora il tasso *leasing* fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel

caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell'area di illiceità.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la prima aveva concluso un contratto di leasing, al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte della concedente.

A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall'omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 T.U.B., nonché l'usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.

[Sent. 26.01.2021Download](#)

(Massime a cura di
Marika Lombardi)

Sentenza del 22 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il messaggio di posta elettronica (c.d. *e-mail*)
costituisce un documento elettronico che contiene la
rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
che, seppure privo
di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le
rappresentazioni
meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena
prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne
disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (conf.
Cass. n.
11606/2018). Tale disconoscimento tuttavia deve essere chiaro,
circostanziato
ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di
elementi attestanti
la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
(conf. Cass. n.
19155/2019).

I requisiti ai fini della protezione delle
informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a)
novità, in
quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero
agevolmente
accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad
attribuire un
vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione

sia resa pubblica,
con la precisazione che tale requisito presuppone
l'effettuazione di uno sforzo
economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni;
c)
segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a
misure
ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico
(es. *password*)
e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la
precisazione che la
segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità
(condizione, peraltro,
di difficile se non impossibile verifica), bensì
presuppone che
l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte
del terzo non
autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che
non possono essere
tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in
ragione di altre
circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

Il difetto di allegazione in punto di
descrizione del *know-how* asseritamente sottratto è tale da
precludere
non soltanto la concessione della tutela ex art. 98 c.p.i., ma
finanche
la stessa identificazione delle informazioni riservate di cui
si lamenta
l'altrui sfruttamento.

*I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso da una s.n.c. operante nel settore della carpenteria
meccanica nei
confronti di una s.r.l. concorrente e dei due ex dipendenti,
attuali soci e*

amministratori della società concorrente convenuta. In particolare, parte attrice lamentava la commissione a propri danni dei seguenti atti di concorrenza sleale: i) lo sfruttamento indebito di know-how tecnico (disegni e progetti) e commerciale (tempi, offerti, prezzi) da parte degli ex dipendenti, già assunti come impiegati tecnici, attuato mediante la sottrazione dei file contenuti nella casella aziendale dropbox, finalizzato ad agganciare la clientela dell'attrice; ii) lo sviamento di clientela, posto in essere in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce delle suddette circostanze, la società attrice chiedeva l'inibitoria delle condotte anticoncorrenziali descritte, con fissazione di penale per l'eventuale violazione e pubblicazione del provvedimento, oltre che il risarcimento dei danni subiti.

[Sent. 22.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza dell'8 gennaio 2021
– Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice**

estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Il socio che abbia partecipato, con voto determinante, all'adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio è portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della società al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e che deve, pertanto, presumersi conforme alle sue scelte), interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio, il quale, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea, e, per altro verso, è sì vincolato alle deliberazioni da quest'ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci (conf. Cass. n. 4929/2003).

Con riferimento alle società di persone, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, non trova applicazione la disciplina legale in materia di metodo assembleare, tipica delle società di capitali, dovendosi fare riferimento ai principi generali sugli atti negoziali plurilaterali. Al riguardo, l'eventuale censura della decisione dei soci fondata sull'identità del soggetto che ha curato l'invio ai soci degli "avvisi di convocazione" non può trovare accoglimento, trattandosi di comunicazione non prescritta dalla legge.

In tema di impugnazione della decisione di trasformazione della società, il disposto dell'art. 2500-bis c.c. (*"eseguita la pubblicità di cui all'art. 2550 c.c., l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata"*) osta all'accoglimento di ogni domanda tesa alla dichiarazione di nullità ovvero all'annullamento dell'atto di trasformazione

oggetto dell'impugnazione medesima, i cui effetti sono da ritenersi irreversibili una volta che siano stati pacificamente eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina in materia di trasformazione di società.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla mancata condivisione con i soci di minoranza della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c., tale impugnazione non può trovare accoglimento non sussistendo alcun obbligo di informazione preventiva in favore dei soci finalizzato all'assunzione della decisione.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla pretesa nullità dell'atto di trasformazione per la violazione di norme imperative derivante dalla difformità dei valori della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, la domanda non può trovare accoglimento attesa la manifesta diversità di funzioni e tenuto conto della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti.

Il socio che esprime voto favorevole alla propria nomina come amministratore non versa per ciò solo in una situazione di conflitto di interesse con la società rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c.

In tema di deliberazioni di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, deve rilevarsi che: a) ciascun socio è libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello sociale"; b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel rispetto di precisi obblighi e responsabilità stabiliti nell'interesse della società amministrata (conf. Trib. Brescia, 9 aprile 2008). Da ciò ne consegue che tali deliberazioni possono ritenersi viziate per abuso della regola

di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi, esemplarmente, al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza), essendo la nomina delle persone cui affidare l'amministrazione naturalmente rimessa alla volontà della maggioranza, trattandosi di scelta che poggia tipicamente sull'elemento fiduciario.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con atto di citazione dai soci di minoranza di una società in accomandita semplice con cui impugnavano le decisioni adottate dai soci di maggioranza di trasformazione della società medesima da s.a.s. in s.r.l. e di nomina ad amministratore unico di uno dei soci della società, con voto unanime dei presenti. Gli attori precisavano di non avere presenziato alle decisioni oggetto di impugnazione e, quanto alle censure poste a fondamento della impugnazione medesima, contestavano:

a) l'invalidità delle decisioni impugnate per "mancanza assoluta di informazione" e vizi di convocazione, lamentando la mancata ricezione dell'avviso di convocazione nel termine di legge e "senza il rispetto dei 10 giorni previsto dallo statuto", la convocazione da parte di soggetti "privi del potere di convocazione dell'assemblea in quanto soggetti non amministratori" e la mancata condivisione preventiva della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. "nonostante le richieste in tal senso" della minoranza;

b) l'annullabilità delle delibere a causa della sussistenza (i) di un "conflitto di interessi per interesse personale extrasociale ex art. 2373 c.c." in capo al nuovo amministratore della società e agli altri soci di maggioranza, nonché (ii) dell'abuso posto in essere dalla maggioranza ai danni della minoranza, affermando che l'operazione, inutile e

costosa, sarebbe stata ideata ed eseguita al solo fine di esautorare il precedente amministratore della s.a.s. e affidare la gestione della s.r.l. al socio in conflitto di interesse, nominato nuovo amministratore;

c) l'illiceità delle delibere per contrarietà a norme imperative "alla luce dei dati contabili posti alla base dell'assemblea" con cui i soci hanno successivamente approvato il bilancio di esercizio e deliberato la ricapitalizzazione della società, considerata la difformità dei valori di cui alla perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, con la conseguenza che "occorrerà verificare a mezzo di c.t.u. se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500-ter c.c.) per procedere con la trasformazione".

Dichiarata la nullità ovvero pronunciato l'annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, gli attori domandavano il risarcimento dei danni conseguenti alle delibere.

La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Si costituivano in giudizio altresì i soci di maggioranza spiegando intervento adesivo dipendente in favore della società, la cui ammissibilità veniva contestata dagli attori.

[Sent. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza dell'8 gennaio 2021

– Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio la liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest'ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento.

I principi sono stati espressi nel giudizio volto ad ottenere la concessione del sequestro conservativo nei confronti dei sindaci di una s.p.a. per l'asserita responsabilità concorrente di costoro in relazione a condotte omissive poste in essere dall'amministratore unico della predetta società, conseguenti al mancato versamento di imposte e contributi previdenziali.

[Ord. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, se la curatela dimostra che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore e, laddove alla domanda di concordato preventivo sia seguita la dichiarazione di fallimento, l'art. 69 *bis*, comma 2, l.f. prevede la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza del c.d. "periodo sospetto" al giorno della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Rappresentano circostanze che consentono di fondare l'accertamento della *scientia decoctionis* la mancanza di contestazioni da parte della debitrice circa l'esistenza dei crediti azionati, l'accettazione da parte della creditrice di pagamenti rateali del debito a fronte della disponibilità di un titolo giudiziale esecutivo, l'inadempimento della debitrice rispetto ai primi due piani di rientro accordati ed il pagamento del terzo piano di rientro mediante cambiali (conf. Cass. n. 24937/2007).

La prova della *scientia decoctionis* non è ricavabile dalla mera esistenza di esecuzioni individuali in quanto non soggette a forme pubblicitarie. Siffatta prova può essere raggiunta attraverso la dimostrazione della diffusione di notizie sulla situazione di dissesto in cui versa una società di rilevanti dimensioni in considerazione dell'elevatissimo numero di procedure esecutive incardinate tra gli operatori

del settore territorialmente contigui (conf. Cass. n. 5256/2010).

Principi espressi in caso di accoglimento della domanda ex art 67 l.f., con la quale il fallimento ha agito per la revoca di pagamenti eseguiti dalla società in bonis nel semestre anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo c.d. "con riserva" presentato dalla società poi fallita.

[Sent. 05.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)